*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143° — Numero 231**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 2 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2002, n. **218.**

**Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, «Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato «blue box», previsto dal Regolamento CE 2847/93;

Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante «Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 «Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex»;

Rilevata la necessità di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

*Sezione I*

GENERALITÀ

### Art. 1.

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, così come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.

### Art. 2.

*Definizioni*

1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», salvo i seguenti termini per i quali si intende per:

*a)* «lunghezza»: il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi proget-

tate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;

*b)* «Convenzione Torremolinos»: la convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale è stata data adesione con legge 2 maggio 1983, n. 293;

*c)* «Protocollo Torremolinos»: il protocollo alla convenzione di Torremolinos del 1977, adottato il 2 aprile 1993, al quale è stata data adesione con legge 17 dicembre 1999, n. 511;

*d)* «Tipo approvato»: la conformità alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE»;

*e)* «Nave da pesca nuova»: una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1° gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure in mancanza di un contratto di costruzione a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;

*f)* «Nave da pesca esistente»: una nave da pesca che non sia una nave nuova;

*g)* «Amministrazione»: il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

*h)* «Organismo notificato»: un organismo come definito dall'articolo 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

*i)* «EPIRB»: acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon, cioè radiofaro di indicazione della posizione di emergenza, utilizzato per la localizzazione dei naufraghi.

### Art. 3.

*Campo di applicazione*

1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere «d», «e», «g» ed «h», e all'articolo 27.

2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.

## *Sezione II*

## DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE NAVI

### Art. 4.

*Equipaggiamenti marittimi*

1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell'allegato n. 1 al presente regolamento devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regolamento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non più idoneo.

### Art. 5.

*Navi con caratteristiche nuove*

1. L'Amministrazione può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.

2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare le prescrizioni che l'Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per garantirne la sicurezza generale.

### Art. 6.

*Riparazioni, modifiche, trasformazioni*

1. Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.

### Art. 7.

*Esenzioni*

1. L'Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell'attività di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.

### Art. 8.

*Imbarco di ricercatori*

1. Il capo del compartimento marittimo può autorizzare l'imbarco del personale indicato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre

1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero non superiore a dodici, a condizione che:

*a)* non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;

*b)* per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

*c)* nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;

*d)* i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.

Art. 9.

*Navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave*

1. In casi eccezionali l'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare.

2. Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.

Art. 10.

*Prontezza d'uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio*

1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento.

Art. 11.

*Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata*

1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacità totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.

2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziché essere di tipo approvato, può rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.

4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'articolo VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio è attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuerà le verifiche richieste dall'Amministrazione.

7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dalla linea congiungente Capo Santa Maria di

Leuca (39º47'40" N - 018º22'05" E) con Capo Kephali (39º45'10" N - 19º56'30" E) devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.

Art. 12.

*Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale*

1. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.

2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del compartimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo parere favorevole dell'ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2. L'autorizzazione è annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle annotazioni di sicurezza.

3. Le navi che svolgono attività di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.

Art. 13.

*Cinture di salvataggio*

1. Per ogni persona presente a bordo è richiesta una cintura di salvataggio dotata di luce.

Art. 14.

*Salvagente anulari*

1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 devono essere dotate di 2 salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

Art. 15.

*Equipaggiamenti individuali*

1. Le unità equipaggiate con il battello d'emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di immersione.

2. Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica.

Art. 16.

*Mezzi antincendio*

1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a $CO_2$ indicati nella seguente tabella:

| Potenza totale installata P (Kw) | Numero e capacità estinguente degli estintori | | |
|---|---|---|---|
| | In prossimità dell'apparato motore (*) | In plancia | In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti |
| P ≤74<br>P >74 | 1 da 34 B (**)<br>2 da 34 B | 1 a $CO_2$ da 13 B | 1 da 13 B |

(*) per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi è richiesto, in prossimità dell'apparato motore, un solo estintore;

(**) il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità di estinguente. La capacità indicata è la minima richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sono ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purché omologati anche per la classe di fuoco B.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all'articolo 3, comma 1, qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B.

3. È vietata l'installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all'estinzione di incendi.

Art. 17.

*Segnali di soccorso*

1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte di comando, in apposito contenitore stagno:

*a)* 6 razzi a paracadute a luce rossa;

*b)* 3 segnali a luce rossa.

2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno:

*a)* 4 razzi a paracadute a luce rossa;

*b)* 2 segnali a luce rossa.

Art. 18.

*Stabilità*

1. Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilità da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico:

*a)* nave vacante;

*b)* nave in assetto di pesca senza carico di pesce;

*c)* nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce.

2. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri può essere concesso che gli accertamenti di stabilità siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilità della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severe nei riguardi della stabilità.

3. Le condizioni di stabilità accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico.

4. Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilità, approvate dall'ente tecnico.

Art. 19.

*Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento*

1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a ciò giudicate idonee dall'ente tecnico.

2. Per tutte le predette apparecchiature l'ente tecnico deve stabilire la portata, cioè il peso massimo manovrabile a loro mezzo.

Art. 20.

*Carte nautiche*

1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare.

Art. 21.

*Dotazioni e sistemazioni nautiche nonché dotazioni varie*

1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell'allegato al protocollo di Torremolinos le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni:

*a)* bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale;

*b)* elenco dei fari e fanali;

*c)* tabella dei segnali di salvataggio;

*d)* almeno 1 scandaglio a mano;

*e)* un'ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri;

*f)* un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso ecc.);

*g)* una pompa di esaurimento;

*h)* dispositivi di segnalazione previsti dalla «Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare» (Colreg '72).

2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma precedente, con esclusione dell'elenco fari e fanali.

Art. 22.

*Certificato di navigabilità*

1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato in base alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

*Sezione III*

DISPOSIZIONI APPLICABILI SOLO ALLE NAVI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI

Art. 23.

*Visite*

1. Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza, sono soggette:

*a)* ad una visita iniziale;

*b)* ad una visita periodica alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza;

*c)* a visite occasionali nell'ipotesi di cui all'articolo 26 ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dall'autorità marittima, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subite dalla nave.

2. Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 24.

*Organi di esecuzione della visita*

1. Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario.

2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorità marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.

Art. 25.

*Certificato delle annotazioni di sicurezza*

1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'articolo 23 è redatto processo verbale, in esito al quale è rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello è approvato dall'Amministrazione.

2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licenza.

3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validità non superiore a tre anni dalla data dell'esecuzione della visita.

Art. 26.

*Visita occasionale di riarmo*

1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo di validità del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasionale per la riconferma del certificato stesso.

Art. 27.

*Bussole*

1. Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola magnetica normale.

1. La bussola di governo principale può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.

2. Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110° per lato, partendo da prora) la bussola normale può essere omessa.

3. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovrà provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti.

4. La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entità se la bussola di rotta non esplica anche la funzione di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere può agevolmente leggere la rotta.

5. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in modo da non provocare in esse deviazioni.

6. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.

7. Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi che seguono.

8. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni due anni, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti nei seguenti casi:

*a)* dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;

*b)* dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;

*c)* quando la nave sia stata colpita dal fulmine;

*d)* quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali;

*e)* dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;

*f)* dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi.

2. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state vistate dall'autorità marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando.

*Sezione IV*

DISPOSIZIONI APPLICABILI SOLO ALLE NAVI NUOVE DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24 METRI E A QUELLE ESISTENTI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 45 METRI

Art. 28.

*Dotazioni radioelettriche*

1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

*a)* stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);

*b)* un EPIRB satellitare (406 Mhz).

2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

*a)* stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);

*b)* un EPIRB satellitare (406 Mhz);

*c)* stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.

4. In alternativa alle dotazioni radio previste nei commi 1 e 2 le unità da pesca possono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. Tali aree devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza. Le prescrizioni del presente comma diventeranno obbligatorie per tutte le navi a partire dal 1° gennaio 2004.

5. In parziale deroga alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4, le navi dotate della «blue box» prevista dal decreto ministeriale 30 agosto 2001 citato in premessa, possono essere esentate dall'obbligo di essere dotate dell'EPIRB satellitare.

6. Le norme per l'installazione degli apparati radio elettrici sono quelle stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

*Sezione V*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

*Norma transitoria*

1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in possesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1° gennaio 2003.

Art. 30.

*Norme abrogate*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2002

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
LUNARDI

*Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002*
*Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 135*

---

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 4)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»

I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di «tipo approvato»:

1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentata da pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 26;
7. EPIRB satellitare (406 Mhz);
8. estintori di incendio portatili;
9. ganci idrostatici;
10. imbarcazioni di salvataggio;
11. indumenti per la protezione termica;
12. luci per cinture di salvataggio;
13. razzi a paracadute a luce rossa;
14. salvagente anulari;
15. segnali a mano a luce rossa;
16. tute d'immersione;
17. zattere di salvataggio gonfiabili;
18. zattere di salvataggio rigide.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alla premessa:*

— L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 (*Gazzetta Ufficiale* 1º ottobre 1994, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1994, n. 280, così recita:

«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante: «Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 2000, n. 35, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario.

— L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1969, n. 188, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 9 *(Tipi di pesca professionale).* — Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria.».

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 recante «Installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2002, n. 34.

— Il regolamento CE 2847/93 del Consiglio istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della pesca.

— L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante: «Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1976, n. 74, così recita:

«Art. 23. — Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.».

— Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, recante: «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1982, n. 200.

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, recante: «Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º giugno 2000, n. 126.

— Il decreto ministeriale 4 novembre 1993, recante: «Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1993, n. 279.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.

— Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 561/1994 che sostituisce il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è riportato nelle note alla premessa.

— Per il decreto legislativo n. 541/1999 si veda nelle note alla premessa.

*Note all'art. 2:*

— Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 si veda nelle note alla premessa.

— L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 così recita:

«Art. 1 *(Denominazioni e definizioni).* — 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;

2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;

3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;

4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;

5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;

6) Autorità marittima: organi periferici del Ministero e, all'estero, le autorità consolari;

7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;

8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua;

9) Ente tecnico: l'ente definito dall'art. 3, lettera *f)*, della legge;

10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53);

11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;

12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento;

13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una «installazione radioelettrica esistente»;

14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso;

15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;

17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'art. 173 del presente regolamento, è quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone;

18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento;

19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 29 settembre 1980, n. 662, e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data;

20) Ministero: il Ministero della marina mercantile;

21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico;

22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;

23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele;

24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;

25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;

26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare;

27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi;

28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca;

29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione;

30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile;

31) Nave costruita: l'espressione «nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente» nel testo può essere abbreviata dall'espressione «nave costruita»;

32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione;

33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare;

34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote;

35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;

36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia;

37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;

39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;

41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa;

42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso;

43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia:

*a)* il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi;

*b)* un bambino di età inferiore ad un anno;

46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea;

47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;

48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione;

49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;

50) Personale speciale: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave;

51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da una macchina a vapore acqueo;

52) Ponte di coperta: il ponte continuo più alto della nave;

53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro italiano navale in base a quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 gennaio 1947, n. 340 e dal decreto ministeriale 10 giugno 1947, relativo all'applicazione dell'art. 3 del citato decreto;

54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore;

55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio;

56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;

57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni;

58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo;

59) Stazione radiotelegrafica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche;

60) Stazione radiotelefonica: uno o più trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche;

61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di «tipo approvato» ai sensi dell'art. 11 della legge;

62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

63) Veliero: vedi nave a vela;

64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;

65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un Paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle nazioni unite, è considerato come Paese autonomo;

66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel Paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;

67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.».

— La legge 2 maggio 1983, n. 293, recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 1983, n. 167, supplemento ordinario.

— La legge 17 dicembre 1999, n. 511, recante: «Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2000, n. 6, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, supplemento ordinario.

— L'art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, così recita:

«1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

*a)-f) (Omissis);*

*g)* «organismo notificato»: un organismo designato ai sensi dell'art. 7.».

— L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, così recita:

«Art. 28 *(Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati).* — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile.

Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.

L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, recante: «Modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1977, n. 123.

*Note all'art. 11:*

— La nota 6 della tabella allegata all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 così recita:

«[6] Per navi abilitate a navigazione nazionale, a navigazione internazionale e nazionale costiera ed inferiore, nonché per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare Mediterraneo, non viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74.

Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, recante: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario.

*Nota all'art. 22:*

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 30:*

— Per i decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 19 aprile 2000 si veda nelle note alla premessa.

**02G0248**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2002.

**Sostituzione del consigliere di parità supplente della provincia di Siracusa.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 4 giugno 2001 con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la dott.ssa Maria Grazia Ficara e la dott.ssa Daniela Calafiore rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Siracusa;

Vista la nota del 23 luglio 2001 con la quale la dott.ssa Daniela Calafiore ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliere supplente;

Vista la nota n. 8082 del 19 febbraio 2002 con la quale la provincia di Siracusa ha chiesto la sostituzione del consigliere di parità supplente dott.ssa Daniela Calafiore con la dott.ssa Salvatrice Pantano;

Visto l'atto n. 38 del 18 febbraio 2002 con il quale il presidente della provincia di Siracusa ha provveduto a designare la dott.ssa Salvatrice Pantano quale consigliere di parità supplente in sostituzione della dott.ssa Daniela Calafiore;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Salvatrice Pantano, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del consigliere di parità supplente della provincia di Siracusa;

Decreta:

La dott.ssa Salvatrice Pantano è nominata consigliere di parità supplente della provincia di Siracusa in sostituzione della dott.ssa Daniela Calafiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2002

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

*Curriculum dott.ssa Salvatrice Pantano*

Consegue la laurea in scienze biologiche presso l'Università di Catania nel dicembre 1977 ed il diploma di specializzazione in microbiologia presso l'Università di Catania nel 1981.

Dal 1986 è funzionaria della divisione ecologia del comune di Siracusa.

Dal 1986 aderisce alla C.G.I.L., all'interno della quale è componente di organismi dirigenti sia a livello provinciale che regionale.

Dal 1988 è responsabile del Coordinamento provinciale donne C.G.I.L. e componente di quello regionale.

Dal 1990 al 2000, è stata componente della Segreteria provinciale della Camera del lavoro di Siracusa, all'interno della quale ha rivestito la responsabilità dei settori delle politiche per le pari opportunità, del pubblico impiego, della sanità, del credito, dell'handicap, della scuola e della formazione.

Dal 2001 è componente della Segreteria provinciale del sindacato pensionati della C.G.I.L. di Siracusa, all'interno della quale riveste la responsabilità delle politiche sociali del comune di Siracusa.

Dal 2002, all'interno della Camera del lavoro di Siracusa, è responsabile del Dipartimento politiche dei tempi e degli orari della città e delle politiche di tutela dei diritti dei minori.

Ha partecipato a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'utilizzo di risorse economiche di promozione dell'impresa e del lavoro femminile, rese disponibili da normative nazionali e comunitarie.

Ha partecipato, in qualità di docente, al corso di «Esperto in pari opportunità» organizzato dal Dipartimento di studi politici e sociali «V. Tomeo» dell'Università degli studi di Messina.

È componente del gruppo di lavoro tempi e orari della città, istituito presso il comune di Siracusa.

**02A11680**

---

DECRETO 12 settembre 2002.

**Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alleanza provinciale dei produttori e delle cooperative agricole in Bergamo», in Bergamo.**

## IL DIRIGENTE
### DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 16 maggio 2002, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione dell'11 luglio 2002 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Alleanza provinciale dei produttori e delle cooperative agricole in Bergamo», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 9 luglio 1976, per rogito notaio dott. Anselmo, repertorio n. 47783, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 160908 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 1169/148037).

Bergamo, 12 settembre 2002

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**02A11678**

---

DECRETO 12 settembre 2002.

**Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Latteria sociale di Vall'Alta», in Albino.**

## IL DIRIGENTE
### DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 luglio 2000, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 15 maggio 2002 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Latteria sociale di Vall'Alta», con sede sociale in Albino - frazione Vall'Alta, costituita in data 22 febbraio 1953, per rogito notaio dott. A. Tombini, repertorio n. 16948, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 70953 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 714/90101).

Bergamo, 12 settembre 2002

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**02A11679**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 aprile 2002.

**Adozione del Piano per l'arte contemporanea.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V, parte seconda della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237, recante «Istituzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali e interventi a favore delle attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali» e in particolare l'art. 3, che prevede la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione concernente il 2002, emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali il 5 febbraio 2002;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che prevede l'adozione del Piano per l'arte contemporanea a partire dal 2002;

Considerato che il Piano ha lo scopo di consentire l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporea, anche mediante l'acquisizione d'opere di artisti italiani e stranieri, che la nozione di patrimonio pubblico va intesa in senso estensivo e che a tal fine devono essere definite forme di coordinamento e collaborazione con le regioni e le autonomie locali;

Considerato che per provvedere agli adempimenti necessari ad attivare tale collaborazione si dovrà comunque ricorrere alle risorse messe a disposizione dal Piano per finanziare le attività propedeutiche e di gestione;

Considerata pertanto l'opportunità che il Piano per l'arte contemporanea nel 2002, anno di prima applicazione, rivesta carattere sperimentale anche al fine di creare le condizioni che consentano a partire dal 2003 di attuare una strategia concordata con le regioni e le autonomie locali;

Tenuto conto della proposta del direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È adottato il Piano per l'arte contemporanea 2002 come indicato nell'allegato *A* del presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi competenti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

*Il Ministro:* URBANI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380*

ALLEGATO *A*

PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 2002

*Premessa.*

1. Nel patrimonio culturale pubblico italiano l'arte contemporanea occupa ancora un posto marginale, in senso sia quantitativo sia qualitativo. Questa lacuna, particolarmente evidente nel caso dei musei statali, ha inciso negativamente sulla conoscenza dell'arte del presente e del recente passato, sulla promozione della creatività artistica a livello nazionale e anche sullo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea, nel quale è necessaria la presenza di acquirenti e committenti pubblici che operino in modo selettivo ma regolare.

2. Oggi è in atto un'inversione di tendenza, che ha preso le mosse dalla creazione di nuovi spazi destinati all'arte contemporanea o dall'ampliamento di quelli esistenti. A livello nazionale, è stato costi-

tuito, in base alla legge 12 luglio 1999, n. 237, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, e si stanno ampliando le aree espositive della Galleria nazionale d'arte moderna. Anche a livello locale si stanno creando, ristrutturando e potenziando strutture o sezioni di musei specializzate in questo settore.

3. Alla crescita di spazi per l'arte contemporanea deve però corrispondere la crescita del patrimonio pubblico volto a documentare in forma permanente gli esiti più significativi della produzione recente e attuale, secondo un'ottica di sistema che massimizzi e coordini gli sforzi in atto da parte delle diverse amministrazioni.

4. Per questo scopo è stato predisposto il Piano per l'arte contemporanea 2002 (di seguito denominato «Piano»), previsto dall'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, che così recita: «Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea, anche mediante l'acquisizione d'opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un «Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, ivi comprese le attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni».

*Obiettivi.*

5. Per il 2002 il Piano rivestirà carattere sperimentale e avrà i seguenti obiettivi:

*a)* Avviare la strategia di crescita delle collezioni d'arte contemporanea di rilevanza nazionale dei musei dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato «Ministero»), secondo la duplice esigenza di colmare le lacune retrospettive e di lasciare spazio alla creatività del presente;

*b)* Creare le condizioni per costituire una rete di centri d'eccellenza, della quale facciano parte, oltre agli istituti di cui alla lettera *a)* i musei dipendenti dalle regioni e dagli enti locali che operano nel settore dell'arte contemporanea in modo particolarmente qualificato, procedendo nel 2002 alla ricognizione delle realtà operanti sul territorio nazionale e alla definizione dei criteri di selezione. Nelle successive annualità del Piano i centri d'eccellenza così individuati potranno esser oggetto di interventi di cofinanziamento destinati a incrementarne le collezioni.

6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 *a)* si seguiranno i principi, i criteri e le modalità previsti dal presente Piano.

7. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punto 5 *b)*, si procederà mediante le intese previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una quota non inferiore al 50% delle spese propedeutiche e di gestione del Piano di cui al punto 17 viene destinata al cofinanziamento delle relative attività da parte del Ministero.

*Ambito di applicazione.*

8. Sono oggetto del Piano le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga, a meno di 50 anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico.

Concorrono all'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea, anche se in forma complementare, gli archivi di artisti, collezionisti, galleristi, i fondi fotografici, audiovisivi e in genere la documentazione che abbia diretta attinenza con questo patrimonio, ne accresca la conoscenza e ne favorisca lo studio.

9. La modalità ordinaria d'incremento del patrimonio pubblico è l'acquisizione. Tuttavia, poiché l'arte contemporanea, per sua natura, continua ad essere prodotta, in questo settore specifico l'incremento può assumere anche altre forme, come la committenza di nuove opere o l'acquisto delle opere eseguite in occasione di mostre o selezionate attraverso concorsi e premi per la promozione degli artisti. In entrambi i casi sono ammissibili anche le spese relative alle procedure di selezione, alla progettazione e realizzazione, all'organizzazione dei concorsi e ai premi da assegnare agli artisti vincitori.

10. Oltre alle attività direttamente finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico, sono finanziabili anche quelle propedeutiche e di gestione, ossia tutti gli interventi, anche di carattere conoscitivo, che consentono la predisposizione, l'attuazione e la valutazione del Piano, nei limiti di spesa indicati al punto 17.

11. Rientrano fra queste attività le azioni che mirano a razionalizzare la politica di incremento delle collezioni d'arte contemporanea e a favorire, in accordo con le regioni e gli enti locali, la creazione della rete di centri d'eccellenza attraverso le attività indicate al punto 7.

Sono di conseguenza ammissibili anche le spese per la costituzione e il funzionamento degli organismi di coordinamento e dei gruppi di lavoro che potranno essere istituiti per le finalità sopra indicate.

*Criteri generali.*

12. L'incremento del patrimonio pubblico deve soddisfare anzitutto un interesse di ordine culturale. L'individuazione di questo interesse presuppone:

*a)* un giudizio di valore sulle opere da acquisire o commissionare, che deve essere espresso non solo in senso assoluto, considerando le loro caratteristiche, ma anche in senso relativo, considerando il loro rapporto sia con il patrimonio pubblico d'arte contemporanea in generale sia con la collezione, edifico o contesto cui esse sono destinate;

*b)* la valutazione delle condizioni di conservazione e fruizione che potranno essere assicurate a queste opere.

Compatibilmente con il perseguimento dell'interesse culturale, devono inoltre essere garantite la convenienza delle operazioni d'acquisizione e committenza.

13. I musei e gli istituti beneficiari degli interventi finanziati dal Piano sono tenuti a definire preliminarmente la loro politica di acquisizione in materia di arte contemporanea.

Si applica, a tale proposito, quanto previsto dall'Atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei approvato con decreto ministeriale 10 maggio 2001, punto VI.2: «Ogni museo deve adottare e rendere pubbliche le linee della propria politica di incremento delle collezioni, impegnandosi a rivederle periodicamente. Gli oggetti devono essere acquisiti coerentemente con le linee stabilite dal museo e deve essere documentata la loro legittima provenienza. I musei devono evitare di acquisire opere che non siano in grado di conservare ed esporre in maniera adeguata o siano di legittimo interesse di altri musei, senza informarli preventivamente».

*Assi d'intervento.*

14. Il Piano si articola nei seguenti assi d'intervento:

*a)* acquisizione;

*b)* committenza;

*c)* concorsi e premi di promozione che prevedano l'acquisto delle opere vincitrici;

*d)* attività propedeutiche e di gestione del Piano.

15. Le priorità per ciascun asse d'intervento nel 2002 sono:

*a)* acquisizioni:

colmare le lacune esistenti nelle collezioni, con particolare riguardo al settore contemporaneo della Galleria Nazionale d'Arte Moderna;

privilegiare gli acquisti che favoriscano o completino donazioni di elevato interesse culturale;

acquisire le opere importanti concesse da artisti o collezionisti in comodato o deposito;

*b)* committenza:

orientare gli interventi di committenza verso gli spazi museali di nuova realizzazione, che ospiteranno in tutto o in parte collezioni d'arte contemporanea;

*c)* concorsi e premi di promozione che prevedano l'acquisizione delle opere vincitrici:

organizzare la seconda edizione del Premio per la Giovane Arte Italiana;

*d)* attività propedeutiche e di gestione:

ricognizione dei musei e istituti dipendenti dagli enti territoriali che operano nel settore dell'arte contemporanea;

definizione dei requisiti per la selezione dei centri d'eccellenza e delle relative procedure.

16. Alla valutazione delle proposte da finanziare per gli assi *a)* e *b)* si applicano i seguenti criteri generali:

*a)* acquisizione:

interesse culturale dell'opera, serie, collezione o fondo documentario da acquisire, tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua importanza per il patrimonio pubblico e della sua coerenza con il museo, raccolta, edificio o contesto di destinazione;

garanzia di conservazione e pubblica fruizione;

congruità del prezzo d'acquisto;

*b)* committenza:

compatibilità dell'intervento contemporaneo con la collezione, edificio o il contesto cui è destinato;

correttezza della procedura di selezione;

adeguata motivazione della scelta degli artisti da invitare.

*Finanziamenti.*

17. Le quote di finanziamento da destinare a ciascuno degli assi d'intervento per il 2002, dato il carattere sperimentale del Piano in questo primo anno di applicazione, non sono state fissate in modo rigido. Posto che il canale ordinario d'incremento è costituito dalle acquisizioni, si è stabilito per gli altri ambiti d'intervento un limite in percentuale che ha ancora carattere orientativo. Ciò consentirà di destinare comunque agli acquisti le somme eventualmente non spese per altri scopi.

Le soglie previste sono le seguenti:

committenza non oltre il 20%;

spese del Premio per la giovane arte italiana non oltre il 10%;

attività preliminari e di gestione del Piano non oltre il 10%.

*Gestione e valutazioni tecnico-scientifiche.*

18. La gestione del Piano è assicurata dalla direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito denominata «direzione generale»), che si avvale della consulenza tecnico-scientifica del Comitato per l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito denominato «Comitato»).

La procedura di selezione delle opere da acquisire e commissionare prevede le seguenti fasi: proposta, valutazione di opportunità e ordine di priorità.

19. Le proposte d'acquisizione e committenza per l'anno 2002 sono formulate dalle soprintendenze e dagli istituti periferici del Ministero che possiedono o intendono costituire collezioni d'arte contemporanea.

Le proposte devono essere esaurienti, motivate e coerenti con la politica d'incremento del museo. Se gli acquisti sono diretti alla costituzione di nuove collezioni, queste devono rispondere a un progetto, da allegare alla proposta, che ne motivi l'esigenza, ne dichiari le finalità e ne garantisca la gestione e lo sviluppo.

Per assicurare la completezza dei dati da fornire in sede di proposta e facilitarne la comparabilità, per gli acquisti dovrà essere utilizzato il formulario di presentazione contenuto nell'appendice 1.

20. Il Comitato esprime un parere sull'opportunità delle proposte di acquisizione e committenza e sull'assegnazione dell'ordine di priorità, tenendo conto:

delle motivazioni indicate dai proponenti, e della loro coerenza con la politica d'incremento delle rispettive collezioni;

dei criteri di valutazione e delle priorità indicati per gli assi d'intervento *a)* e *b)* ai precedenti punti 15 e 16.

21. Il bando del Premio per la giovane arte italiana 2002/2003 è adottato dal Ministro su proposta del direttore generale.

*Relazione trimestrale e valutazione d'efficacia.*

22. Ogni tre mesi, e per la prima volta entro il 30 giugno 2002, il direttore generale presenta al Ministro una relazione contenente l'elenco delle proposte di acquisizione e committenza pervenute e di quelle approvate.

23. Entro il 30 novembre 2002, il direttore generale presenta al Ministro una valutazione d'efficacia del Piano.

Ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 *a)* saranno oggetto di valutazione in particolare:

la capacità di pianificazione e valutazione da parte dei singoli istituti, che si concretizza nella definizione della propria politica d'incremento e nella coerenza e motivazione delle proposte d'acquisizione o committenza;

l'efficienza delle procedure di gestione, con particolare riferimento ai tempi di svolgimento.

Ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 5 *a)*, saranno oggetto di valutazione in particolare:

lo stato della ricognizione sui musei e centri attivi nel settore dell'arte contemporanea;

definizione dei criteri, modalità e procedure per l'individuazione dei centri d'eccellenza.

*Indicazioni transitorie.*

24. Fino all'insediamento del comitato, il parere sulle proposte di acquisto e committenza è formulato, su richiesta del direttore generale, dalla commissione interinale per gli acquisti d'arte contemporanea istituita con decreto del direttore generale del 13 dicembre 2001.

---

APPENDICE 1

## SCHEDA PER LE PROPOSTE D'ACQUISTO

1. *Dati della raccolta d'arte contemporanea.*

1.1 Storia, consistenza, caratteristiche.

1.2 Politica di incremento.

2. *Dati delle opere delle quali si propone l'acquisto.*

a. opere singole:

a.1 descrizione (tecnica, dimensioni; esemplare unico o multiplo; notizie storico-artistiche);

a.2 provenienza;

a.3 cenni biografici sull'autore;

a.4 fotografia;

b. collezioni:

b.1 elenco delle opere (con scheda sintetica);

b.2 cenni sulla storia della collezione;

b.3 fotografie;

c. fondi documentari:

c.1 descrizione generale e consistenza;

c.2 cenni sulla storia del fondo;

c.3 elenco o quantificazione per tipologia dei documenti.

3. *Motivazione dell'acquisto.*

3.1 Coerenza con la raccolta d'arte contemporanea.

3.2 Importanza dell'opera in sé e in rapporto alla produzione dell'artista.

3.3 Eventuale assenza dalle collezioni pubbliche italiane.

4. *Valutazione del prezzo.*

4.1 Valutazione in rapporto con le quotazioni correnti dell'artista o degli artisti o in rapporto con acquisiti analoghi.

4.2 Possibilità di ribasso.

5. *Priorità della proposta di acquisto (in relazione ad altre eventualmente presentate dallo stesso istituto).*

5.1 Importanza dell'acquisto.

5.2 Particolari ragioni di urgenza (asta, divisioni ereditarie, etc.).

5.3 Esistenza di impegni ad acquistare e/o di contratti comodato, deposito, etc.

6. *Offerta di vendita.*

(allegare la documentazione relativa all'offerta da parte del proprietario o rappresentante, comprensiva del prezzo e delle eventuali condizioni).

**02A11750**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 luglio 2002.

**Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Tito.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota della regione Basilicata - Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali del 9 luglio 1998, protocollo n. 4884/02, che trasmette l'elenco degli interventi urgenti di bonifica ambientale, tra i quali è compresa l'area industriale ex Liquichimica nel comune di Tito (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua l'area di Tito come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 16 novembre 2001, protocollo n. 11047/RIBO/DI/B, con la quale si richiede al comune di Tito e, per conoscenza alla regione Basilicata, la perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota del comune di Tito, protocollo n. 13842/764 del 22 gennaio 2002, con cui il comune trasmette la perimetrazione del sito;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Basilicata.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Tito, alla provincia di Potenza, alla regione Basilicata e all'ARPA della regione Basilicata.

Roma, 8 luglio 2002

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002*
*Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 385*

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
«TITO»
SCALA 1 : 25.000
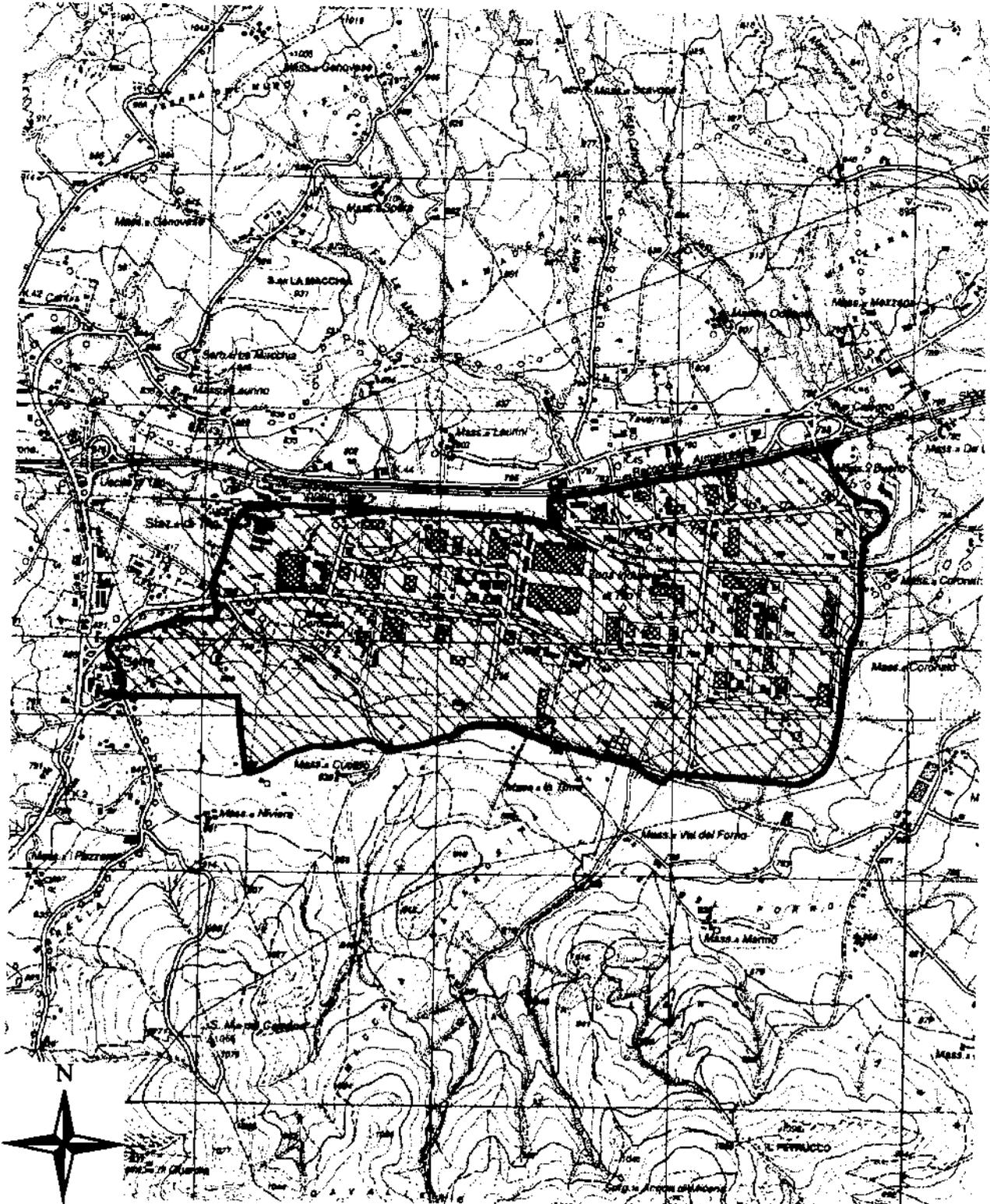
**02A11677**

DECRETO 18 luglio 2002.

**Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Biancavilla.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la nota dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana del 20 maggio 1999, protocollo n. 01029, che trasmette la proposta di inserimento nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di una serie di siti tra i quali quello di Biancavilla;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente *pro-tempore* n. 19510/ARS/M/DI/R del 29 ottobre 1999 nella quale si individua, tra i siti proposti dalla Regione siciliana, come intervento di interesse nazionale quello di Biancavilla, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito inquinato;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», che individua l'area di Biancavilla come intervento di bonifica di interesse nazionale»;

Vista la nota n. 25761 del 14 novembre 2001, con cui il comune di Biancavilla conferma che in data 29 ottobre 2001 è stata consegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cartografia con la perimetrazione delle aree nelle quali le indagini ambientali hanno evidenziato la presenza di fibre anfiboliche (fluoro edenite) nell'ambiente;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione ed agli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, nonché, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la Regione siciliana.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Biancavilla, alla provincia regionale di Catania, alla Regione siciliana e all'ARPA della Regione siciliana.

Roma, 18 luglio 2002

*Il Ministro:* MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2002*
*Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 387*

ALLEGATO

SITO DI INTERESSE NAZIONALE
"BIANCAVILLA"
Scala 1 : 25.000
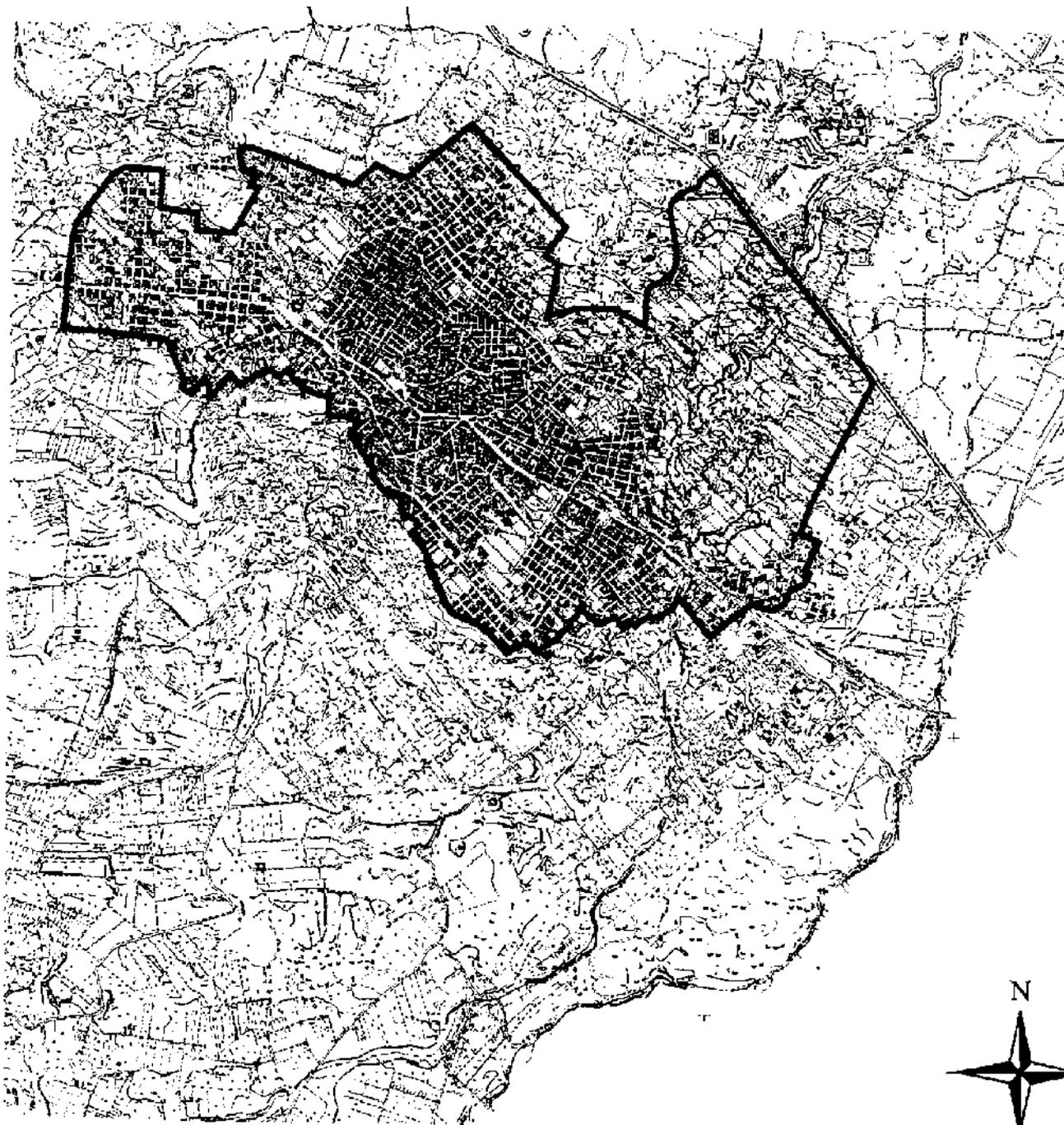
**02A11676**

DECRETO 20 settembre 2002.

**Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente», ed in particolare l'art. 12;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, «Istituzione del sistema nazionale di taratura», che individua, tra gli istituti che svolgono le funzioni di istituti metrologici primari, l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268»;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto individua gli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 3, al fine di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico con riferimento alla disciplina in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* sistema di misura: insieme di apparecchiature di campionamento e di misura e dei metodi di analisi;

*b)* rete di misura: sistema di stazioni e/o postazioni per il campionamento degli inquinanti atmosferici, dislocate sul territorio in modo da fornire dati idonei alla rappresentazione dello stato di qualità dell'aria ambiente;

*c)* taratura: insieme di operazioni che stabiliscono, in condizioni specificate, la relazione tra i valori delle grandezze indicate da uno strumento o da una rete di misura, oppure tra i valori rappresentati da un campione materiale o da un materiale di riferimento, ed i corrispondenti valori realizzati dai campioni;

*d)* campioni primari: campione che è designato o ampiamente riconosciuto come avente le più alte qualità metrologiche e il cui valore è accettato senza riferimento ad altri campioni della stessa grandezza;

*e)* campioni secondari: campione il cui valore è fissato per confronto con un campione primario della stessa grandezza;

*f)* certificazione dei campioni: emissione di un certificato con la determinazione della composizione chimica, della concentrazione, della purezza, delle proprietà fisiche o di particolari caratteristiche tecniche dei campioni;

*g)* campioni di riferimento: campioni riconosciuti da una decisione nazionale come base per fissare il valore degli altri campioni della grandezza in questione;

*h)* garanzia di qualità: realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute;

*i)* accreditamento: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche;

*j)* approvazione: procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi del presente decreto accerta e certifica che un metodo, una apparecchiatura, una rete di misura o un laboratorio soddisfano i pertinenti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

*Funzioni tecniche*

1. Costituiscono funzioni tecniche da attribuire al fine di garantire la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico:

*a)* la preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari e di riferimento di miscele gassose di inquinanti;

*b)* la garanzia di qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, nonché l'accertamento del rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di inquinamento atmosferico;

*c)* l'approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonché dei sistemi di misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione delle relative procedure;

*d)* l'accreditamento di laboratori di misura e di campionamento pubblici e privati;

*e)* il coordinamento sul territorio italiano dei programmi di garanzia di qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea;

*f)* l'approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi;

*g)* l'analisi e l'approvazione di metodi di valutazione della qualità dell'aria, compresi l'utilizzo dei modelli e dei metodi di valutazione obiettiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei metodi indicativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60.

Art. 4.

*Organismi incaricati*

1. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, è svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR - Istituto di metrologia «G. Colonnetti», e, per le funzioni relative agli inquinanti non ancora presi in considerazione dalla rete Euromet, dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico.

2. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è svolta dall'ANPA per quanto riguarda la garanzia di qualità dei dati e dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico per quanto riguarda l'accertamento del rispetto di tale qualità. Il CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico assicura inoltre la disponibilità dei campioni secondari e di riferimento, in collaborazione con l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» e con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro, di seguito denominato ISPESL.

3. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, è svolta dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e dagli altri laboratori pubblici dallo stesso allo scopo accreditati.

4. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, è svolta dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico. I laboratori che operano nel campo del monitoraggio della qualità dell'aria devono risultare conformi, per le relative singole misure, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

5. La funzione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'ANPA, del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'Istituto superiore sanità, di seguito denominato ISS, e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA.

6. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *f)* e *g)*, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero della salute, sulla base dell'istruttoria svolta da una commissione tecnica appositamente nominata e costituita da rappresentanti dell'ANPA, del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA.

7. Le funzioni tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c), d)* ed *f)*, sono svolte nel rispetto delle modalità e delle norme tecniche stabilite con decreto di cui all'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Roma, 20 settembre 2002

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
MATTEOLI

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

**02A11674**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 agosto 2002.

**Iscrizione di varietà di girasole al relativo Registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per

ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

GIRASOLE

| Codice | Denominazione | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 007700 | LG5434M | HS | Limagrain Genetics - F |
| 007698 | LG5426M | HS | Limagrain Genetics - F |
| 007705 | LG5684M | HS | Limagrain Genetics - F |
| 007699 | LG5415M | HS | Limagrain Genetics - F |
| 007704 | LG5650M | HS | Limagrain Genetics - F |
| 007697 | PIXO | HS | Limagrain Genetics - F |
| 007652 | HELIAKING | HS | APEX - F |
| 007677 | PR64A44 | HS | Pioneer Hi-Bred Int. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Malagnino (CR) |
| 007674 | PR63A83 | HS | Pioneer Hi-Bred Int. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Malagnino (CR) |
| 007672 | PR64H41 | HS | Pioneer Hi-Bred Int. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Malagnino (CR) |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**02A11700**

DECRETO 26 settembre 2002.

**Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la Regione siciliana.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della Regione siciliana con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e vini a I.G.T.;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia.

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della Regione siciliana per i vini da tavola e ad I.G.T.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 settembre 2002

*Il direttore generale:* PETROLI

**02A11819**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

**Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 6 dicembre 1996 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la IPM Group S.p.a.** (Deliberazione n. 44/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27, che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le decisioni della Commissione europea: 1º marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1995), così come modificata dalla propria delibera 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176/1996), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la IPM Group S.p.a., comportante un investimento complessivo ammesso di 102.588.998 euro, un onere per lo Stato pari a 59.664.974 euro e un'occupazione complessiva a regime pari a 1.023 addetti, di cui 407 nuove unità, con termine di realizzazione fissato al 31 dicembre 1998 per gli investimenti industriali e al 31 dicembre 1999 per quelli relativi alla ricerca;

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/1998), con la quale è stato approvato l'aggiornamento al contratto di programma di cui sopra, portando gli investimenti complessivi ammessi a 104.721.191 euro, mantenendo l'onere a carico dello Stato invariato in 59.664.974 euro e diminuendo l'occupazione complessiva a regime a 1.008 addetti, di cui 392 nuovi assunti, con termine di realizzazione prorogato al 31 dicembre 2000 per gli investimenti industriali e al 31 dicembre 2001 per quelli relativi alla ricerca;

Vista la nota n. 900201 del 16 maggio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di programma IPM Group S.p.a. al 31 dicembre 2000, in anticipo rispetto alla scadenza prevista, escludendo gli aggiornamenti proposti dalla società perché inquadrabili come «nuovi investimenti» e ha comunicato che tutte le rimanenti iniziative previste dal contratto sono state completate entro il 1999;

Tenuto conto che, con verbale di trasferimento in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerata l'evoluzione del mercato internazionale del settore, che ha comportato la necessità di ridefinire il piano industriale dell'azienda modificando alcune scelte strategiche e l'assetto organizzativo del Gruppo;

Considerato che il Ministero delle attività produttive nella citata nota conferma che le singole iniziative costituenti il contratto di programma anche nella versione modificata conservano sostanzialmente inalterata la propria validità economico-finanziaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale relativo al contratto di programma approvato dal CIPE con la citata delibera 24 aprile 1996 e stipulato in data 6 dicembre 1996 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la IPM Group S.p.a., contratto che ha comportato investimenti complessivi per 74.159.212 euro, cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a 50.969.100 euro, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

(euro)

| | investimenti | onere |
|---|---|---|
| investimenti tecnologici industriali | 54.629.524 | 35.263.200 |
| progetti di ricerca | 19.529.688 | 15.705.900 |
| TOTALE | 74.159.212 | 50.969.100 |

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione a regime pari e 780 unità di cui 340 di nuova assunzione e 440 salvaguardate.

2. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 14 giugno 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 91*

**02A11702**

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

**Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 2002.** (Deliberazione n. 45/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, che istituisce la commissione tecnica per la spesa pubblica presso il Ministero del tesoro, prevedendo che la commissione stessa operi sulla base delle direttive emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme sull'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sul riordino delle competenze del CIPE, secondo il quale la commissione continua a svolgere i compiti previsti dalle norme citate e contribuisce, tra l'altro, a definire le metodologie per la programmazione dell'attività finanziaria e il monitoraggio sull'attuazione delle manovre di bilancio;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145/2001), con la quale, nel prendere atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 2000, è stato approvato il programma di attività della suddetta commissione per l'anno 2001;

Visto il rapporto annuale sull'attività svolta dalla predetta commissione tecnica e sui risultati conseguiti nel corso dell'anno 2001 — in attuazione del programma di attività approvato con la citata delibera n. 50/2001 — nel quale sono evidenziati i temi affrontati che hanno riguardato, in generale, il dibattito sulla legislazione di bilancio, sulla razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo all'analisi di efficienza dei grandi comparti di spesa come la spesa sociale, la sanità, la sicurezza, la scuola e gli investimenti pubblici, nonché all'analisi dei processi di trasformazione degli assetti proprietari e regolatori dei servizi pubblici ed a tutte le questioni connesse al decentramento ed al federalismo fiscale;

Visto il programma di attività per l'anno 2002, nel quale sono evidenziate le tematiche che la commissione tecnica per la spesa pubblica intende affrontare nel corrente esercizio, che riguardano in particolare: la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi; il processo di bilancio e la riforma della pubblica amministrazione; gli effetti sulla spesa del processo di trasferimento di competenze alle regioni ed agli enti locali, con prioritaria attenzione ai settori della sanità, dell'istruzione, dell'assistenza, della previdenza e dell'ordine pubblico; i profili organizzativi e le valutazioni di efficacia della spesa pubblica per la ricerca scientifica;

Ritenuti condivisibili i contenuti del suddetto Programma di attività per l'anno 2002, predisposto in autonomia scientifica e metodologica dalla commissione stessa, che prevede l'approfondimento di argomenti ritenuti utili per l'azione del Governo in materia di spesa pubblica;

Ritenuto opportuno che, in futuro, i programmi annuali di attività della commissione tecnica siano progressivamente incentrati, secondo le indicazioni che saranno fornite da questo Comitato, su alcune tematiche di maggiore rilievo, valorizzando al massimo le professionalità tecniche già presenti all'interno della commissione stessa;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

*Prende atto*

del rapporto annuale sull'attività svolta dalla commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 2001;

*Approva*

ai sensi della normativa richiamata in premessa, il programma di attività per l'anno 2002 della suddetta commissione, che è invitata, per il futuro, a concentrare progressivamente la propria attività su alcune tematiche di particolare rilevanza, individuate da questo Comitato, che costituiscano valido supporto tecnico all'attività di Governo.

Roma, 14 giugno 2002

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 92*

**02A11701**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 1º ottobre 2002*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9861 |
| Yen giapponese | 120,67 |
| Corona danese | 7,4274 |
| Lira Sterlina | 0,62770 |
| Corona svedese | 9,1080 |
| Franco svizzero | 1,4574 |
| Corona islandese | 85,04 |
| Corona norvegese | 7,3150 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,57323 |
| Corona ceca | 30,385 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 243,27 |
| Litas lituano | 3,4523 |
| Lat lettone | 0,5951 |
| Lira maltese | 0,4128 |
| Zloty polacco | 4,0811 |
| Leu romeno | 32619 |
| Tallero sloveno | 227,9173 |
| Corona slovacca | 41,690 |
| Lira turca | 1641000 |
| Dollaro australiano | 1,8185 |
| Dollaro canadese | 1,5639 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,6910 |
| Dollaro neozelandese | 2,0996 |
| Dollaro di Singapore | 1,7614 |
| Won sudcoreano | 1210,63 |
| Rand sudafricano | 10,3491 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A11982**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 350 del 23 giugno 1999, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Solarase"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 22 luglio 1999, alla pag. 52, prima colonna, dove è scritto: «Principio attivo: l'equivalente di 30 mg di sodio diclofenac», leggasi: «Principio attivo: 30 mg di sodio diclofenac».

**02A11755**

### Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 666 del 7 febbraio 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Captopril Alpharma"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2002, alla pag. 73, prima colonna, dove è scritto: «Captopril Ratiopharm Italia 50 mg», leggasi: «Captopril Alpharma 50 mg».

**02A11754**

### Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 703 del 28 maggio 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Nuvaring"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2002, alla pag. 40, seconda colonna, si deve aggiungere l'indicazione del titolare dell'A.I.C.: «N.V. Organon PO Box 20, 5430 BH Oss Olanda».

**02A11752**

### Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto n. 712 del 9 luglio 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Aspimicran"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002, alla pag. 61, prima e seconda colonna, dove è scritto:

«1 strip 6×2 compresse effervescenti da 500 mg - A.I.C. n. 035630012/M (in base 10), 112JTD (in base 32);

1 strip 12×2 compresse effervescenti da 500 mg - A.I.C. n. 035630024/M (in base 10), 112JTS (in base 32)»;

leggasi:

«1 strip 6×2 compresse effervescenti da 500 mg - A.I.C. n. 035636012/M (in base 10), 112JTD (in base 32);

1 strip 12×2 compresse effervescenti da 500 mg - A.I.C. n. 035636024/M (in base 10), 112JTS (in base 32)».

**02A11751**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yarina»**

*Estratto decreto AIC/UAC n. 726 del 6 settembre 2002*

Specialità medicinale: YARINA.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a. - via di Tor Cerevare, 282 - 00155 Roma.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6×21 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034783035/M (in base 10), 115HTV (in base 32);

13×21 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034783047/M (in base 10), 115HV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: 3 mg di drospirenone e 30 mcg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, polivinilpirrolidone 25.000, magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole 6.000, talco, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Weimar - Germania.

Confezionamento e controllo: Schering AG Berlino - Germania.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11753**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina flashtab»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1242 del 27 agosto 2002*

Specialità medicinale: TACHIPIRINA FLASHTAB.

Confezioni:

A.I.C. n. 034329019/M - 2 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329021/M - 4 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329033/M - 6 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329045/M - 12 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329058/M - 16 compresse orodispersibili in blister;

A.I.C. n. 034329060/M - 2 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329072/M - 4 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329084/M - 6 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329096/M - 12 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329108/M - 16 compresse orodispersibili in strisce;

A.I.C. n. 034329110/M - 125 mg 12 compresse dispersibili;

A.I.C. n. 034329122/M - 250 mg 12 compresse dispersibili.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0134/001-003/W003.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento studi sulla biodisponibilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11760**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucophage»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1243 del 27 agosto 2002*

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE.

Confezioni: A.I.C. n. 017758020 - «850 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0181/002/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione della parte II del dossier in seguito a procedura dell'art. 11.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11759**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Priorix»**

*Estratto provvedimento UPC/II/1245 del 27 agosto 2002*

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034199012/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: scissione e riformattazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11758**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meninvact»

*Estratto provvedimento UPC/II/1246 del 27 agosto 2002*

Specialità medicinale: MENINVACT.

Confezioni: A.I.C. n. 035437019/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per sospensione e per iniezione.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0458/001/W003.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta del sito di Marburg (Germania) per la formulazione, il riempimento e la liofilizzazione del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11757**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menjugate»

*Estratto provvedimento UPC/II/1247 del 27 agosto 2002*

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni: A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/W005.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione.

Modifica apportata: aggiunta del sito di Marburg (Germania) per la formulazione, il riempimento e la liofilizzazione del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A11756**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651231/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |